



COMUNE DI URZULEI

REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ, I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E LA TOSAP

INDICE

PARTE I – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 1 - Disposizioni generali e ambito di applicazione
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Presupposto dell'imposta
- Art. 4 - Soggetto passivo
- Art. 5 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 6 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni
- Art. 7 - Caratteristiche e tipologie degli impianti
- Art. 8 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 9 - Imposta sulla pubblicità – riduzioni
- Art. 10 - Imposta sulla pubblicità – esenzioni
- Art. 11 - Diritto sulle pubbliche affissioni
- Art. 12 - Diritto sulle pubbliche affissioni- riduzioni
- Art. 13 - Diritto sulle pubbliche affissioni- esenzioni
- Art. 14 - Autorizzazioni
- Art. 15 - Obblighi
- Art. 16 - Sanzioni ed Interessi
- Art. 17 - Sanzioni Amministrative
- Art. 18 - Rinvio e entrata in vigore

PARTE II – DISCIPLINA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Responsabile
- Art. 4 - Soggetti passivi della tassa
- Art. 5 - Oggetto della tassa
- Art. 6 - Durata dell'occupazione
- Art. 7 - Domanda di concessione
- Art. 8 - Deposito cauzionale
- Art. 9 - Concessione
- Art. 10 - Disciplinare
- Art. 11 - Obblighi del concessionario
- Art. 12 - Durata e rinnovo della concessione
- Art. 13 - Subentro nella concessione
- Art. 14 - Rinuncia
- Art. 15 - Decadenza della concessione
- Art. 16 - Revoca di concessioni
- Art. 17 - Sospensione delle concessioni
- Art. 18 - Norme per l'esecuzione dei lavori
- Art. 19 - Occupazioni abusive
- Art. 20 - Occupazione d'urgenza
- Art. 21 - Passi carrabili - accessi
- Art. 22 - Occupazione del suolo pubblico da parte di pubblici esercizi
- Art. 23 - Tariffa per l'applicazione della tassa
- Art. 24 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 25 - Versamento della tassa

- Art. 26 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 27 - Esenzione dalla tassa
- Art. 28 - Sanzioni
- Art. 29 - Contenzioso
- Art. 30 - Norma transitoria
- Art. 31 - Pubblicità del Regolamento
- Art. 32 - Variazioni del Regolamento
- Art. 33 - Norme abrogate
- Art. 34 - Normativa di rinvio ad altre disposizioni

PARTE I – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E I DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 1 - Disposizioni generali e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento regola, all’interno del territorio del Comune di Urzulei, la pubblicità e l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e le relative imposte nell’ambito dei principi e delle norme contenute nei Capi I e II del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, in prosieguo denominato “Decreto 507”.
2. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. In caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti gli adempimenti di cui all’art. 11 del d.lgs. 507 predetto. Il Comune è tenuto ad effettuare le comunicazioni di cui all’art. 11, comma 2 del D.lgs. 507.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Nel territorio del Comune di Urzulei si applicano, per la determinazione dell’imposta e dei diritti, le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale nel rispetto del dettato del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 per i Comuni classificati in classe V. Le tariffe, qualora non modificate entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio, si intendono prorogate per l’anno successivo.

Art. 3 - Presupposto dell’imposta

1. È soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica, diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione:
 - a) i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura;
 - b) i messaggi finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato;
 - c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un’attività.

Art. 4 - Soggetto passivo

1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo comma è, pertanto, tenuto all’obbligo della dichiarazione iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento dell’imposta.
4. Allo stesso è notificato l’eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell’imposta, degli accessori e delle spese.
5. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, l’ufficio comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero dell’imposta, degli accessori e delle spese.

Art. 5 - Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. L'imposta per i mezzi poli facciali è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica, non collocate su struttura propria, sono assoggettate all'imposta per la superficie corrispondente all'ideale figura piana minima in cui sono comprese.
4. L'imposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche è calcolata in base alla superficie complessiva determinata in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate, per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L'imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati in connessione fra loro, senza soluzione di continuità e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio o ad accrescerne l'efficacia, sono considerati come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento dell'imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente, il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione, l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali. In tal caso l'utente è tenuto a pagare forfettariamente l'imposta nella misura prevista per la categoria speciale per il 35% del totale delle locandine.
9. L'imposta sulla pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti e alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con l'arrotondamento di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili.
11. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
12. L'imposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli artt. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Art. 6 - Impianti destinati alle pubbliche affissioni

1. È vietato affiggere manifesti di qualunque tipo, genere e dimensione sulle pareti degli edifici e sui muri nel territorio del Comune di Urzulei.
2. Con successiva deliberazione della Giunta Comunale saranno determinati gli ambiti del territorio comunale nei quali possono essere localizzati i mezzi di pubblicità esterna. La medesima deliberazione indicherà i mezzi destinati alla pubblicità esterna e le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
3. Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse vengono altresì individuate le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni o a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

4. All'interno e all'esterno del centro abitato, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, è necessaria l'autorizzazione del Comune o nullatenente tecnico dell'ente proprietario.
5. Rientrano fra gli impianti pubblici tutti quei manufatti che, per caratteristiche strutturali e collocazione, sono destinate alle affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e vengono gestiti dal Comune, ovvero dal concessionario, secondo le norme di cui al D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507.

Art. 7 - Caratteristiche e tipologia degli impianti

1. Gli impianti, di norma, sono costituiti da strutture metalliche o altro materiale che supportano tabelle aventi dimensioni multiple del modulo di cm 70x100 atte a contenere manifesti, così come definiti dal comma 4 dell'art. 47 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 concernenti il Regolamento di attuazione del nuovo codice della Strada.
2. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
- TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale o orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni: verticali cm 70x100, 100x140, 140x200, orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140.
 - TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituite da tabelle del tipo di cui alla lettera a) supportate da strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, ed i cui pali di sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all'impianto. La distanza del bordo inferiore delle tabelle su pali della banchina stradale non deve superare l'altezza di cm 100 - le dimensioni delle singole tabelle sono identiche a quelle mono facciali e precisamente: tabelle verticali cm 70x100, 100x140, 140x200 tabelle orizzontali cm 100x70, 140x100, 200x140.
 - IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTER): vi rientrano quegli impianti normalmente destinati alle affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. La parte tabellare destinata alle affissioni può raggiungere la dimensione massima di cm 600x300 e deve essere delimitata, perimetralmente, da cornice non superiore a cm 15 di altezza. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all'occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.
 - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI DI NATURA ISTITUZIONALE: vi rientrano tutte le comunicazioni amministrative e sociali effettuate dal Comune, dallo Stato, dalle Province e dalle Regioni o altri Enti pubblici (escluso le affissioni elettorali).
 - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI SOCIALI E PRIVE DI RILEVANZA ECONOMICA: vi rientrano in particolare gli impianti, localizzati con criteri zonali, destinati all'affissione prive di rilevanza economica quali necrologi, avvisi d'asta ecc.
 - IMPIANTI DESTINATI ALLE AFFISSIONI COMMERCIALI: vi rientrano tutti gli impianti attraverso i quali il servizio pubblico si riserva la collocazione dei manifesti aventi rilevanza economica.
 - IMPIANTI DESTINATI A PRIVATI PER LE AFFISSIONI DIRETTE: vi rientrano in particolare gli impianti destinati per l'affissione diretta da parte dei privati.
3. Si precisa che, ai sensi del disposto dell'art. 49 del D.lgs. 16 dicembre 1992, n. 495, "i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre, altresì, evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la percettibilità".
4. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti di qualsiasi genere e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere

pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell'art. 9 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 8 - Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

A) pubblicità ordinaria:

a) Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è di € 11,36.

b) Per le fattispecie pubblicitarie di cui al comma 1 che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione di esso una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

c) Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dai punti a) e b).

d) Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie superiore al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, la tariffa di cui al punto a), è maggiorata del 20%.

e) Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

B) Pubblicità effettuata con veicoli.

a) Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, di suolo pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste per la pubblicità ordinaria prevista alla precedente lett. a) di cui al punto A); per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni previste per la pubblicità ordinaria di cui alle lett. d) ed e) del precedente punto A).

b) Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

c) Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari alla data del primo gennaio di ciascun anno, o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- per autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg: €74,37
- per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg: €49,58
- per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie: € 24,79
- Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui al presente comma è raddoppiata.

d) Per i veicoli di cui al precedente punto c) non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

e) L'imposta non è, altresì, dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni.

f) È fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

C) Pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni.

a) Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla seguente tariffa: € 33,05.

b) Per la pubblicità di cui alla precedente lett. a) di durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, una tariffa pari a un decimo di quella ivi prevista.

c) Per la pubblicità prevista alle precedenti lett. a) e b) effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà della rispettiva tariffa.

d) Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alla proiezione, in base alla seguente tariffa: € 2,07.

e) Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà di quella ivi prevista.

D) Pubblicità varia.

a) Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a quella prevista per la Pubblicità ordinaria di cui alla lett. a) del punto A).

b) Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella seguente misura: € 49,58.

c) Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dalla precedente lett. b).

d) Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla seguente tariffa: € 2,07.

e) Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta per ciascun giorno o frazione è la seguente: € 6,20.

Art. 9 - Imposta sulla pubblicità – riduzioni

1. La tariffa dell'imposta sulla pubblicità è ridotta alla metà qualora l'evento abbia carattere generale e collettivo:

a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2. I requisiti soggettivi previsti dal primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione.

Art. 10 - Imposta sulla pubblicità – esenzioni

1. Sono esenti dall'imposta le ipotesi elencate dall'art. 17 del d.lgs. 507 del 1993.

Art. 11 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- per i primi 10 giorni: € 1,03;

- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione € 0,31.

3. Qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti, è dovuta una maggiorazione del 100% del diritto.

4. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50%.

5. Per i manifesti aventi superficie superiore al metro quadrato, dando atto che le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato, il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 20%.

6. Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100%.

7. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

8. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente secondo le modalità di cui all'art. 9 del D.lgs. 507/93; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

Art. 12 - Diritto sulle pubbliche affissioni- riduzioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 13;

b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e) per gli annunci mortuari.

Art. 13 - Diritto sulle pubbliche affissioni- esenzioni

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;

b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;

d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;

e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;

f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 14 - Autorizzazioni

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli, di insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del d.lgs. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo comma 3.

2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la domanda presso l'ufficio comunale, allegando:

a) una autocertificazione redatta ai sensi della d.p.r. 445/2000 con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;

b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l'indicazione delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato ed installato;

c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s'intende collocare il mezzo;

d) il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale.

4. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola attestazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, è allegata una sola copia dello stesso.

5. Copia della domanda viene restituita al richiedente con l'indicazione:

a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;

b) del funzionario responsabile del procedimento autorizzativo;

c) dei numeri di telefono e l'indirizzo e mail e pec;

d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento;

6. Il responsabile del procedimento autorizzativo istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione.

7. Il diniego deve essere motivato. Inoltre, l'Ente può ridurre il numero del posizionamento della pubblicità, o altro servizio, qualora la richiesta di installazione di pannelli, striscioni, cartelli etc. sia superiore a tre (3). Può, inoltre, vietarne l'installazione se non compatibili con l'arredo urbano.

8. Il termine di 30 gg. è sospeso nel caso in cui l'ufficio di polizia locale inviti il richiedente a produrre ulteriore documentazione. Qualora la pubblicità sia effettuata su spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, il pagamento dell'imposta di pubblicità non esclude il pagamento della tassa di occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche, nonché, di eventuali canoni di concessione.

9. L'autorizzazione si intende rilasciata a condizione che il richiedente provveda alla periodica manutenzione del relativo impianto. Conseguentemente, il Comune ha facoltà di richiedere quei lavori di pulizia, verniciatura e sostituzione e in genere di manutenzione che saranno ritenuti necessari per mantenere i mezzi pubblicitari in buono stato secondo le esigenze del decoro cittadino. In caso di mancata ottemperanza delle suindicate prescrizioni l'autorizzazione si intende revocata senza che l'utente abbia diritto a compensi o indennità di sorta.

10. Gli impianti pubblicitari installati senza aver inoltrato e/o ottenuto la prevista autorizzazione alla installazione sono abusivi.

11. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi nonché la rimozione o lo spostamento di qualsiasi mezzo pubblicitario, di tabelle murali, di stendardi o di impianti destinati alle affissioni dirette in altre posizioni del territorio del Comune, quando ciò sia imposto da esigenze estetiche, di servizio o di viabilità, oppure da cause di forza maggiore quali la demolizione o la costruzione di edifici o altre esigenze di interesse pubblico.

Art. 15 - Obblighi

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

2. Sugli impianti pubblicitari, l'autorizzato ha l'obbligo di apporre in maniera visibile, una targhetta identificativa, di materiale non deteriorabile, contenente i dati del titolare dell'impianto ed il numero di autorizzazione.

3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché, di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 16 - Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 8 del d.lgs. 507 del 1993 si applica la sanzione amministrativa del duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti.

2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 258,23.

3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Art. 17 - Sanzioni Amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, o, per le violazioni delle norme tributarie, quelle sulla disciplina generale delle relative sanzioni amministrative, salvo quanto previsto nei successivi commi.

3. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal comune nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione di cui al comma 2 dell'art. 24 del d.lgs. 507 del 1993 e ss.mm.ii, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone, altresì, la

rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

3. Resta salva l'applicabilità di quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.lgs. n. 507 del 1993.

Art. 18 - Rinvio e entrata in vigore

1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente regolamento, si fa rinvio al d.lgs. 507/1993 e ss.mm.ii.

2. Il Presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.

PARTE II – DISCIPLINA DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15.11.93 n. 507 e successive modificazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 566 del 28.12.93 e dalla Legge 28.12.1995 n. 549, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

Art. 2 - Classificazione del Comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 D.lgs. n. 507/93, questo comune applica la tassa per i comuni classificati alla classe quinta.

Art. 3 - Responsabile

1. La Polizia Locale provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, e ne dispone la notifica.

Art. 4 - Soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche in mancanza di titolo, in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

2. Nel caso di pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento della tassa.

Art. 5 - Oggetto della tassa

1. Conformemente a quanto stabilito dal D.lgs. n. 507 del 1993 e successive modificazioni, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche dall'occupante abusivo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma precedente, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. Per le occupazioni prive di titolo concessorio, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Art. 6 - Durata dell'occupazione

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. n. 507/93, le occupazioni di spazi e aree pubbliche possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

Art. 7 - Domanda di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche deve inoltrare domanda all'Amministrazione Comunale – Ufficio protocollo – indirizzata all'Ufficio Polizia Locale. L'Ufficio di Polizia Locale provvederà all'espletamento dell'attività istruttoria relativa alla richiesta, acquisendo pareri e quanto di competenza dall'Ufficio Tecnico. In caso di esito positivo il Responsabile competente provvederà al rilascio della concessione, con eventuali prescrizioni.

2. L'atto di concessione deve contenere: ubicazione, tipologia e durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso e le altre condizioni alle quali il Comune subordina la concessione in relazione alle diverse tipologie di occupazione. All'atto di concessione e/o autorizzazione viene allegato un prospetto di determinazione della tassa che costituisce parte integrante del provvedimento amministrativo.
3. Le concessioni di occupazioni di cui al presente regolamento sono subordinate all'osservanza delle norme qui contenute, nonché delle norme del codice della strada. Esse sono revocabili ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.
4. Le occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
5. La richiesta deve essere sempre motivata specificando il tipo di occupazione, la durata per la quale si intende usufruirne e allegando il progetto dettagliato dell'opera.
6. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta è fissato in 30 giorni. Nell'ipotesi in cui la domanda risulti incompleta o l'ufficio Polizia Locale ravvisi la necessità di integrazioni particolari, l'ufficio medesimo inviterà il richiedente ad integrare gli elementi necessari. In tale situazione il termine di cui sopra è sospeso e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione di quanto richiesto. Nel caso in cui il richiedente non ottemperi all'integrazione entro 30 giorni, tale inerzia sarà intesa come rinuncia all'occupazione e la relativa domanda sarà archiviata.
7. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'attività industriale, commerciale, professionale o agricola, oppure per impianti di giostre, giochi, spettacoli o intrattenimenti pubblici e simili.
8. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
9. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, entro il termine di conclusione del procedimento, la priorità di presentazione costituisce preferenza, così come la richiesta di titolari di negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione della merce.
10. L'atto di concessione all'occupazione non implica, da solo, che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'occupazione, dovendo procurarsi, a sua cura e responsabilità, eventuali licenze ed autorizzazioni prescritte (ad esempio commerciali, di PS, edilizia ecc.), che a richiesta dovrà esibire. Le concessioni sono rilasciate fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

Art. 8 - Deposito cauzionale

1. Per le occupazioni che comportino il ripristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possano derivare danni al patrimonio pubblico o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustificano, il Responsabile prescriverà il versamento di un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento, non inferiore ad € 10000 da svincolare previa verifica dell'avvenuto corretto ripristino.

Art. 9 - Concessione

1. L'occupazione di spazi ed aree pubbliche per la realizzazione di impianti e manufatti non potrà aver luogo se non dietro concessione rilasciata dalla competente autorità comunale, la quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti.
2. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione, del decoro e della sicurezza.

Art. 10 - Disciplinare

1. Il disciplinare di cui al precedente art. 9 dovrà prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio riservato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e tutelare da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno indicate dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per rimettere in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare alla data stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- k) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione;
- l) prevedere la possibilità di un risarcimento a favore del Comune per tutti i danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

Art. 11 - Obblighi del concessionario

1. Il Concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla Vigilanza ed al personale dei competenti uffici comunali, l'atto di concessione di suolo pubblico.
2. È fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che si occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti e adeguandosi alle prescrizioni vigenti in materia di raccolta differenziata.
3. Durante i periodi di chiusura degli esercizi superiori a quindici giorni consecutivi, il Concessionario è tenuto tassativamente alla rimozione delle strutture mobili, delle attrezzature e degli arredi allocati nell'area concessa.
4. Qualora si manifesti l'esigenza di apportare modifiche alla finalizzazione o a quanto realizzato all'interno dell'area in concessione (arredo ecc.), il concessionario ha l'obbligo di sottoporre tale modifica all'Amministrazione Comunale per una nuova concessione o una modifica del precedente provvedimento.
5. Il concessionario è, altresì, obbligato al versamento della tassa che dovrà essere effettuata secondo i termini e le modalità stabilite al momento del rilascio della concessione.

Art. 12 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione permanente di spazi ed aree pubbliche, salvo rinuncia, decadenza o revoca, avrà la durata non inferiore all'anno, decorrente dalla data del rilascio, rinnovabile, su richiesta del contribuente per un uguale periodo a meno che lo stesso o il Comune non abbiano dato disdetta almeno un mese prima della scadenza.
2. In ogni caso la durata della concessione non potrà essere superiore ai 9 anni.
3. Per le concessioni per occupazioni temporanee potrà essere inoltrata domanda di rinnovo all'Amministrazione Comunale, con le stesse modalità previste per il rilascio, almeno dieci giorni prima

della scadenza della stessa. La mancata produzione dell'istanza entro il termine suddetto costituisce rinuncia al rinnovo della concessione.

4. Per i periodi di non utilizzo le attrezzature e gli arredi allocati nell'area dovranno essere rimossi a cura del concessionario.

Art. 13 - Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, sono vietate le "sub concessioni".

2. Qualora nel corso della concessione per le occupazioni permanenti e temporanee, sopravvengano mutamenti in ordine alla titolarità del bene immobile a cui l'atto si riferisce, sia per atto "*inter vivos*" sia "*mortis causa*", nonché nell'ipotesi in cui nell'immobile adibito all'esercizio dell'attività commerciale si verifichi il trasferimento dell'azienda, il precedente concessionario dovrà dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale, mentre il subentrante dovrà presentare richiesta di concessione entro 60 giorni dalla data del trasferimento.

3. Per quanto riguarda i termini da rispettarsi per il rilascio della concessione o il diniego, si rinvia a quanto espressamente previsto negli artt. 9 e seguenti.

Art. 14 - Rinuncia

1. I contribuenti che non abbiano più interesse alle occupazioni di suolo pubblico possono rinunciare con apposita domanda, in carta libera, da presentarsi al Comune, con conseguente cancellazione dall'elenco dei contribuenti.

2. La rinuncia all'occupazione non dà comunque diritto al rimborso della tassa; sarà, invece, rimborsato il deposito cauzionale versato dall'occupante.

Art. 15 - Decadenza della concessione

1. Sono cause di decadenza della concessione:

a) le reiterate violazioni (oltre 2), da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;

b) la violazione delle norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

c) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione;

d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo nei 10 giorni successivi alla data del rilascio dell'atto o nel diverso termine indicato nell'atto medesimo;

e) il mancato pagamento della tassa, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni;

f) la cattiva conduzione del sito in termini di igiene, decoro e sicurezza.

2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già corrisposta non verrà restituita.

3. Per le concessioni di posteggio riferite ad attività di commercio su aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, i casi di decadenza dell'atto concessorio sono quelli previsti nelle vigenti norme di legge e regolamentari.

Art. 16 - Revoca di concessioni

1. Qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua originaria destinazione ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei bisogni pubblici, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo senza interessi di alcun genere.

4. La revoca è disposta dal Responsabile dell'Area di riferimento dell'Ufficio di Polizia Locale con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, eventualmente, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di sgombero e restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca, contenente in modo sintetico le motivazioni dell'atto, verrà notificato nelle forme previste dalla legge.
7. Il destinatario del provvedimento di revoca è obbligato a ripristinare il bene, smaltendo in conformità alle vigenti disposizioni in materia eventuali materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune ed a terzi.

Art. 17 - Sospensione delle concessioni

1. È facoltà dell'Amministrazione Comunale, in occasioni straordinarie o per ragioni di pubblica utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse a qualunque titolo, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Art. 18 - Norme per l'esecuzione dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le prescrizioni urbanistico - edilizie previste dalle leggi e regolamenti in vigore, deve osservare le prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione, con particolare riferimento alla disciplina relativa a scarichi, emissioni e alle vigenti norme in materia di sicurezza.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

Art. 19 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta concessione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore. L'occupante non è comunque esentato dal pagamento della tassa di occupazione dovuta.
2. Per la loro cessazione l'Amministrazione Comunale ha, inoltre, la facoltà, ai termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 20 - Occupazione d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di fare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale a mano, via posta o con posta elettronica certificata entro 24 ore dalla occupazione d'urgenza. L'ufficio provvederà ad

accertare se esistevano le condizioni d'urgenza; in caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste dalla normativa vigente.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 21 - Passi carrabili - accessi

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. L'applicazione della tassa relativa trova disciplina nell'art. 44, commi 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 del D.lgs. n. 507/1993.

Art. 22 - Occupazione del suolo pubblico da parte di pubblici esercizi

1. Ai pubblici esercizi è consentita l'occupazione di suolo pubblico per lo svolgimento dell'attività, solo e nella misura in cui ciò sia compatibile con le norme del Codice della Strada per ciò che concerne il transito veicolare e pedonale e con altre prioritarie esigenze pubbliche e private quali: il decoro urbano, la compatibilità ambientale e l'eco-sostenibilità.

2. Quando si tratti di strada, ad occupazione concessa, la porzione su cui continuerà a svolgersi il traffico veicolare e pedonale non dovrà essere di larghezza inferiore a quanto previsto dal vigente codice della strada e relativo regolamento.

3. Laddove esistano i marciapiedi e ne venga permessa l'occupazione, i marciapiedi stessi devono rimanere liberi per una larghezza non inferiore a quella minima prevista dal codice della strada e dal relativo regolamento.

4. L'area può essere delimitata esclusivamente con barriere mobili (di metallo, legno, fioriere o altri elementi non fissati al suolo).

Art. 23 - Tariffa per l'applicazione della tassa

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta al Comune una tassa nella misura risultante dalle tariffe previste nell'apposita deliberazione di Giunta e secondo quanto previsto agli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.lgs. n. 507/93 per i Comuni di classe quinta.

2. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro il termine di approvazione del bilancio.

3. L'omessa o ritardata adozione della deliberazione di cui trattasi comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore nell'anno precedente.

Art. 24 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, si stabilisce che il territorio di questo Comune è suddiviso in due categorie (centro abitato e rimanente territorio comunale) come da planimetria allegata al presente Regolamento per farne parte integrante (Allegato A).

Art. 25 - Versamento della tassa

1. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, con arrotondamento all'unità (euro) per difetto se la frazione non è superiore a 0,50 o per eccesso se è superiore.

2. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno per le annualità successive alla prima.

Art. 26 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa

1. L'Ufficio di Polizia Locale cura l'istruttoria delle richieste presentate e rilascia la concessione solo successivamente al pagamento della tassa.
2. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta, l'Ufficio Polizia Locale eleverà regolare avviso di accertamento motivato che verrà notificato con l'indicazione della tassa, sanzioni ed interessi.
3. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall' art. 68 del D.P.R. 28 gennaio 1988 n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

Art. 27 - Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, e le occupazioni con veicoli adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari che non si protraggano per una durata superiore alle tre ore;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune, al termine della concessione medesima. Nel caso in cui la devoluzione gratuita sia solo parziale, l'esenzione sarà proporzionalmente limitata;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap.

Art. 28 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente regolamento sono soggette a quanto previsto dall'art. 53 del D.lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii. e come disciplinate dal vigente regolamento comunale in materia.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica la sanzione amministrativa pari al 100% della tassa dovuta, con un importo minimo di € 51,65, oltre all'eventuale ripristino dello stato precedente l'intervento.
3. Per la denuncia infedele si applica la sanzione amministrativa pari al 50% della tassa dovuta, oltre all'eventuale ripristino dello stato precedente l'intervento.
4. Per omesso, tardivo o parziale versamento si applica una sanzione amministrativa pari al 20% dell'ammontare della tassa.

Art. 29 - Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 546/1992 recante "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30.12.91 n. 413".

Art. 30 - Norma transitoria

1. Le concessioni e/o autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente regolamento sono rinnovabili nel termine previsto dall'art. 13 del presente regolamento a richiesta del relativo titolare e con il pagamento del canone. Nel caso di discordanza con le norme regolamentari attuali il concessionario ha l'obbligo di uniformarsi a tali vigenti norme entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento.

Art. 31 - Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale del Comune e sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 32 - Variazioni del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone idonea comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

Art. 33 - Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 34 - Normativa di rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.lgs. n. 507/1993 e ss.mm.ii., nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.